

# **Attivazione di interventi a favore di studenti con disabilità sensoriali visive a. s. 2017/2018**

## **Approvazione schema di contratto tra P.A.T. e la IRIFOR del Trentino**

### **Delibera n. 1576 del 05/10/2017**

**Legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5, art. 74. Approvazione schema di contratto tra la Provincia autonoma di Trento e la Cooperativa sociale IRIFOR del Trentino - Onlus per l'attivazione di interventi a favore di studenti/studentesse con disabilità sensoriale visive anno scolastico 2017/18.**

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1576 Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5, art. 74. Approvazione schema di contratto tra la Provincia autonoma di Trento e la Cooperativa sociale IRIFOR del Trentino - Onlus per l'attivazione di interventi a favore di studenti/studentesse con disabilità sensoriale visive anno scolastico 2017/18.

Il giorno 05 Ottobre 2017 ad ore 08:20 nella sala delle Sedute in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del PRESIDENTE UGO ROSSI

Presenti: ASSESSORE CARLO DALDOSS

MICHELE DALLAPICCOLA

SARA FERRARI

MAURO GILMOZZI

TIZIANO MELLARINI

LUCA ZENI

Assenti: VICEPRESIDENTE ALESSANDRO OLIVI

Assiste: IL DIRIGENTE ENRICO MENAPACE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta RIFERIMENTO : 2017-D335-00062

Pag 1 di 6

Il relatore comunica:

l'articolo 74 della legge provinciale sulla scuola (L.P. 7 agosto 2006, n. 5), prevede che la Provincia promuova interventi per prevenire le situazioni di difficoltà e consentire la piena partecipazione alle attività educative degli studenti/studentesse con bisogni educativi speciali, in particolare il comma 2 lettera c) prevede misure a favore della disabilità sensoriale;

il Regolamento, approvato con Decreto del Presidente della Provincia 8 maggio 2008, n. 17-124/Leg per favorire l'integrazione e l'inclusione degli studenti con bisogni educativi speciali (di seguito denominato Regolamento), disciplina gli interventi per promuovere il pieno esercizio del diritto all'istruzione e alla formazione degli studenti con bisogni educativi speciali e per assicurarne l'integrazione e l'inclusione nella scuola;

l'articolo 3, comma 1, lettera a) del Regolamento sopra citato, indica fra i destinatari degli interventi previsti dallo stesso Regolamento gli studenti/studentesse che presentano problemi della comunicazione conseguenti

a minorazioni visive;

l'art. 112 della medesima L.P. 5/2006 nell'istituire il fondo per la qualità del sistema educativo provinciale individua tra le priorità l'area del supporto agli/alle studenti/studentesse con bisogni educativi speciali, unitamente all'accoglienza degli studenti/studentesse stranieri e all'insegnamento delle lingue straniere; la Giunta provinciale con il presente provvedimento intende destinare quota parte del fondo qualità a favore della disabilità visiva attraverso un servizio che sarà garantito uniformemente su tutti gli ordini e gradi di scuola della provincia, in ragione dei bisogni emersi;

tenuto conto che i servizi operanti nelle scuole a favore di studenti/studentesse che presentano bisogni educativi speciali, tra i quali quelli del linguaggio e della comunicazione, devono essere affidati a soggetti accreditati con le modalità previste dal Capo IV del Regolamento sopra citato, al fine di:

- coordinare l'attività svolta dai facilitatori e dai lettori alla comunicazione presenti nelle scuole trentine (scolastiche e paritarie) per assicurare la massima ricaduta educativa degli interventi posti in atto; tale attività è svolta nella scuola, fornendo consulenze agli operatori scolastici, alle famiglie ed agli studenti; tale intervento è mirato a favorire il collegamento tra scuola, famiglie, azienda sanitaria e figure professionali che operano nell'ambito dei servizi resi agli studenti non vedenti ed ipovedenti;
- garantire il sostegno psicologico a favore degli studenti e delle loro famiglie;
- predisporre il materiale e i testi scolastici in caratteri ingranditi e/o in testo braille, al fine di garantire agli studenti la piena partecipazione all'attività educativa realizzata dalla scuola.

considerato che la Cooperativa sociale IRIFOR del Trentino - Onlus nei precedenti anni scolastici ha realizzato gli interventi descritti al precedente capoverso garantendo adeguata professionalità e che la stessa è l'unico ente iscritto nella sezione B) "Interventi a favore di studenti con problemi di linguaggio e comunicazione", sottoarticolazione B1) "Interventi a favore di studenti con minorazioni sensoriali della vista", del registro dei soggetti che erogano servizi a favore degli studenti con bisogni educativi speciali, aggiornato con determinazione del Dirigente generale del Dipartimento della Conoscenza n. 18 di data 24 luglio 2017;

RIFERIMENTO : 2017-D335-00062

Pag 2 di 6

visto il preventivo di IRIFOR inviato a codesto Dipartimento in data 4 settembre 2017 (prot. n. 476256) che, per le prestazioni indicate in precedenza, prevede i corrispettivi e le attività di seguito indicate:

- attività di sostegno psicologico e di coordinamento: è confermata l'impostazione adottata per l'anno scolastico 2016/2017 con deliberazione della Giunta provinciale n. 2029 di data 18 novembre 2016, prevedendo un impegno, per la durata del contratto, pari a 1.000 ore e un corrispettivo orario onnicomprensivo pari a euro 41,00, per una spesa complessiva pari ad euro 41.000,00;
- predisposizione e stampa dei testi scolastici: la determinazione del compenso sarà rendicontata nel limite massimo di n. 13.500 pagine ingrandite o predisposte in testo braille, tenuto conto di un costo forfettario per ogni pagina ingrandita o in braille pari ad euro 1,86. Si prevede un compenso massimo onnicomprensivo pari ad euro 25.110,00.

la spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari ad euro 66.110,00 onnicomprensivi, sarà erogata secondo le modalità stabilite nell'allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

rilevato che, in base alle premesse di cui sopra, ricorrono gli estremi previsti dall'articolo 21, comma 2, lettera b ter) e dal comma 4 dello stesso articolo della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e s.m.i., che consentono di concludere il contratto mediante trattativa diretta con il soggetto ritenuto idoneo, in quanto l'intervento sopra descritto è affidato al soggetto accreditato, in base alla normativa provinciale, ad eseguire nelle scuole del territorio trentino interventi a favore di studenti con minorazioni sensoriali della vista, che attualmente risulta essere l'unico ente accreditato e convenzionato con le scuole del sistema educativo trentino per l'attività di facilitazione e lettorato;

considerata la deliberazione della Giunta provinciale n. 2675 di data 20 dicembre 2013 che approva le prime disposizioni per l'attuazione degli adempimenti previsti dall'articolo 31 bis della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, è necessario precisare quanto segue:

- il nome e i dati fiscali del soggetto beneficiario della spesa di cui al presente provvedimento, d'importo pari ad euro 66.110,00 onnicomprensivi, è: "Cooperativa sociale IRIFOR del Trentino - ONLUS", codice fiscale n. 02085130223, con sede in Trento, via della Malvasia n. 15;

- la struttura e il responsabile del relativo procedimento amministrativo sono rispettivamente il Dipartimento della Conoscenza e la dott.ssa Livia Ferrario, Dirigente generale dello stesso Dipartimento.  
visto quanto previsto dall'art. 3 della legge n. 136 del 13 agosto 2010 e successive modifiche, riguardante le disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari, si attribuisce al contratto allegato al presente provvedimento, che ne risulta essere parte integrante e sostanziale, il codice CIG n. 7189611EAC;

Ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

RIFERIMENTO : 2017-D335-00062

Pag 3 di 6

- udita la relazione;
- vista la L.P. 7 agosto 2006, n. 5;
- visto il Decreto del Presidente della Provincia 8 maggio 2008, n. 17-124/Leg.;
- visto l'articolo 56 e l'allegato 4/2 del decreto legislativo n. 118/2011;
- visto quanto previsto dall'art. 3 della legge n. 136 del 13 agosto 2010 e successive modifiche, riguardante le disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- visti gli atti citati in premessa;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, alla Cooperativa sociale IRIFOR del Trentino - Onlus, con sede in Trento, Via della Malvasia 15, codice fiscale e partita IVA n.

02085130223, la realizzazione degli interventi di seguito indicati:

- il coordinamento dell'attività svolta dai facilitatori e dai lettori alla comunicazione presenti nelle scuole trentine (scolastiche e paritarie) al fine di assicurare la massima ricaduta educativa degli interventi posti in atto nell'ambito delle disabilità sensoriali della vista; tale attività è svolta nella scuola, fornendo consulenze agli operatori scolastici, alle famiglie e agli studenti. Tale intervento è mirato a favorire il collegamento tra scuola, famiglie, azienda sanitaria e figure professionali che operano nell'ambito dei servizi resi agli studenti non vedenti e ipovedenti;
- attività di sostegno psicologico a favore di studenti affetti da minorazioni sensoriali della vista e alle loro famiglie;
- predisposizione e stampa dei testi scolastici a caratteri ingranditi e/o in testo braille, necessaria per garantire agli studenti con minorazioni visive la piena partecipazione all'attività educativa realizzata dalla scuola;

2. di approvare lo schema di contratto, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, da stipulare tra la Provincia autonoma di Trento e la Cooperativa sociale IRIFOR del Trentino - Onlus, per la realizzazione degli interventi di cui al precedente punto 1) demandando all'Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti la stipulazione dello stesso, autorizzando le eventuali necessarie modifiche ed integrazioni non sostanziali al testo approvato, nonché che la cauzione definitiva da richiedere alla Cooperativa sociale IRIFOR del Trentino - Onlus è pari al 10% dell'importo del presente affidamento, come previsto dall'art. 31, comma 4) della legge provinciale 9 marzo 2016 n. 2, fatto salvo quanto previsto dal comma 5) del medesimo articolo;

3. di procedere alla sottoscrizione del contratto di cui al precedente punto 2) ad avvenuta esecutività del presente provvedimento, dando atto che essa è subordinata alla verifica del possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente;

4. di demandare al Dirigente generale del Dipartimento della Conoscenza la sottoscrizione del contratto di cui al punto 2);

RIFERIMENTO : 2017-D335-00062

Pag 4 di 6

5. di dare atto che il contratto di cui al punto 2) ha validità dalla data di adozione del presente provvedimento nelle more della stipula del contratto stesso;

6. di corrispondere alla Cooperativa sociale IRIFOR del Trentino - Onlus, per l'espletamento degli interventi di cui al precedente punto 1), un compenso pari ad euro 66.110,00 omnicomprensivi, secondo le modalità stabilite nello schema di contratto di cui al punto 2) del presente

provvedimento;

7. di dare atto che per la realizzazione dei servizi di cui al punto 1) è stato attribuito il codice CIG n. 7189611EAC;

8. di far fronte alla spesa complessiva derivante dal presente provvedimento pari ad euro 66.110,00, impegnando la stessa in base al principio di esigibilità, di cui all'art. 56 e all'Allegato 4/2 del decreto legislativo n. 118/2011, nel seguente modo:

- Euro 14.350,00 sul capitolo 252704 dell'esercizio finanziario 2017, relativo alla prenotazione fondi n. 2012068 pos. 1;

- Euro 51.760,00 sul capitolo 252704 dell'esercizio finanziario 2018, relativo alla prenotazione fondi n. 2012068 pos. 2.

RIFERIMENTO : 2017-D335-00062

Pag 5 di 6 AA

Adunanza chiusa ad ore 10:05

Verbale letto, approvato e sottoscritto.